



Sentenza n. 446/2016 pubbl. il 31/03/2016
RG n. 2372/2012
Repert. n. 1108/2016 del 31/03/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione II Civile

In persona del giudice unico, dott.ssa Rosaria Savastano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 2372 e 2573 del ruolo
generale dell'anno 2012

causa iscritta al n. 2372/2012 R.G.

promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] tutti elettivamente domiciliati in Reggio Emilia,
via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li
rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo

-OPPONENTI-

contro:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante "pro tempore",
elettivamente domiciliata in [REDACTED] (Reggio Emilia), via
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che
la rappresenta e difende unitamente all'avv. [REDACTED] come da
mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

-OPPOSTA-

OGGETTO:



"Opposizione a decreto ingiuntivo".

causa iscritta al n. 2573/2012 R.G.

promossa da:

[REDACTED] IA
[REDACTED] tutti elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, via
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li
rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo

-OPPONENTI-

contro:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante "pro tempore",
elettivamente domiciliata in [REDACTED] (Reggio Emilia), via
[REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che
la rappresenta e difende unitamente all'avv. [REDACTED] come da
mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

-OPPOSTA-

OGGETTO:

"Opposizione a decreto ingiuntivo".

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Conclusioni per gli opposenti: precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., richiamando in subordine le istanze istruttorie già formulate.

Conclusioni per la società opposta: precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., insistendo in subordine per le istanze istruttorie già formulate.

IL TRIBUNALE

Considerate le conclusioni dei procuratori delle parti;



letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 250 del 21 gennaio 2012, accogliendo il ricorso proposto da [REDACTED], il giudice unico presso questo Tribunale ingiungeva all [REDACTED] e ai soci [REDACTED] e [REDACTED] il pagamento della somma di euro 102.000,00, pretesa dal ricorrente a titolo di residuo credito per l'esecuzione di opere edili relative a un impianto di cogenerazione alimentato da biogas.

Avverso l'ingiunzione, con atto notificato il 26 marzo 2012, la società [REDACTED] i soci [REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione, eccependo "in via preliminare" l'improponibilità della domanda svolta in sede monitoria per violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo; sempre "in via preliminare e in subordine", l'improponibilità di qualsiasi domanda che la società [REDACTED] intendesse introdurre nel giudizio in dipendenza del contratto di appalto, in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria; nel merito, si opponevano alla pretesa, deducendo l'inadempimento della società [REDACTED] agli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, attesi i gravi vizi delle opere realizzate che ne avevano impedito l'utilizzazione nei tempi preventivati, e proponendo le seguenti domande: in via principale, la riduzione del corrispettivo del contratto di appalto in ragione delle spese necessarie per eliminare i vizi delle opere, la dichiarazione che gli opposenti erano liberati dall'obbligo di pagare il corrispettivo della fattura n. 12 del 3 giugno 2011, la condanna



della società [REDACTED] il risarcimento dei danni nella misura di euro 620.928,00; in via subordinata, previa applicazione del disposto dell'art. 1669 c.c., la condanna della predetta società al risarcimento dei danni e la compensazione tra il minor credito vantato dalla società [REDACTED] e il maggior credito degli opposenti per il risarcimento del danno con condanna della società al pagamento del residuo a suo carico; in via di "estremo subordine", la compensazione totale tra le opposte pretese creditorie.

[REDACTED] si costituiva, contestando le affermazioni della controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione; deduceva in particolare l'invalidità della clausola compromissoria, evidenziandone l'assoluta genericità per mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 816 bis c.p.c.

Con decreto n. 347 del 30 gennaio 2012, accogliendo il ricorso proposto da [REDACTED], il giudice unico presso questo Tribunale ingiungeva al [REDACTED] e ai soci [REDACTED] il pagamento della somma di euro 48.092,53, pretesa dal ricorrente per il medesimo titolo fatto valere, in relazione ad altra fattura, nel primo ricorso monitorio.

Anche avverso tale ingiunzione, con atto notificato il 4 aprile 2012, la società [REDACTED] e i soci [REDACTED] proponevano opposizione con le stesse eccezioni e domande già in precedenza avanzate; eccepivano in aggiunta l'illegittimità del frazionamento della pretesa creditoria.

[REDACTED] si costituiva, proponendo gli stessi argomenti difensivi già fatti valere nell'ambito del primo giudizio di opposizione.



Con ordinanza del 18 ottobre 2012 il giudice istruttore disponeva la riunione dei separati processi, che venivano trattati congiuntamente; veniva verificata, con esito negativo, la disponibilità delle parti ad accedere a ipotesi conciliative e disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Il Giudice fissava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 17 dicembre 2015 le parti precisavano le loro conclusioni e il Giudice si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel contratto di appalto stipulato dalla [redacted] e la società [redacted] 2010 (v. documento n. 5 di parte opponente) è contenuta, all'art. 26, la seguente clausola denominata "clausola compromissoria": "Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia derivante dal presente contratto a: collegio arbitrale di Reggio nell'Emilia".

L'estrema genericità della clausola, carente sia sotto il profilo dell'indicazione del numero degli arbitri sia sotto il profilo della loro designazione, induceva il dubbio circa l'effettiva volontà dei contraenti di deferire ad arbitri la risoluzione delle eventuali controversie che fossero insorte in dipendenza del contratto.

Tuttavia l'esame della normativa contenuta nel novellato art. 809 del codice di rito, interpretata alla luce della evoluzione dottrinarie e della giurisprudenza che si è andata consolidando nel frattempo, porta a ritenere la validità e operatività della clausola in questione.

Il comma tre del citato articolo stabilisce: "In caso di indicazione



di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810".

In forza della citata disposizione, l'assenza delle indicazioni relative al numero degli arbitri e alla loro designazione non comporta, come nel passato, la nullità del patto compromissorio perché, ai fine di garantire l'efficacia della convenzione di arbitrato e l'effettività dell'opzione per una decisione arbitrale della controversia, l'attuale sistema legislativo prevede un meccanismo integrativo in forza del quale, "se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810" (v. prevalente dottrina, cui si è allineata la giurisprudenza di merito).

Secondo la difesa della società opposta, il riferimento contenuto nell'art. 26 della scrittura a "qualsiasi controversia derivante dal presente contratto" renderebbe, per la sua genericità, invalida la clausola.

La tesi non può essere condivisa, essendo evidente in base al tenore letterale e logico della disposizione che i contraenti intendevano riferirsi a qualsiasi controversia relativa a pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto di appalto (arg. Cass. 13531/2011; 1674/2012).



E' poi irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società opposta, che la clausola non sia stata ripetuta nella scrittura privata del 26 maggio 2011 (v. documento n. 10 di parte opponente), con la quale le parti si limitarono ad apportare alcune modifiche all'originario contratto, variando il corrispettivo e la data entro cui l'appaltatore avrebbe dovuto ultimare i lavori; detta scrittura, infatti, si inserisce nell'ambito del regolamento di interessi attuato con la convenzione del 28 settembre 2010, rimasta valida ed efficace nel suo assetto complessivo, tranne che per le parti oggetto di specifica modifica.

Ciò posto, si osserva che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*, ma gli impone, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr., tra le altre, Cass. 8166/1999).

Tutte le esposte considerazioni inducono alla declaratoria di nullità dei decreti ingiuntivi oggetto di opposizione e di improponibilità delle domande (comprese quelle fatte valere in via riconvenzionale) svolte nel presente giudizio, destinate a essere esaminate e decise in sede arbitrale.

Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della società opposta; le spese di consulenza tecnica d'ufficio non sono state liquidate in via definitiva, non avendo il consulente depositato rituale istanza di liquidazione; la somma liquidata in via



provvisoria all'udienza del 7 novembre 2013, nei rapporti tra le parti, viene posta a carico della società opposta.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1) dichiara la nullità dei decreti ingiuntivi n. 250 del 21 gennaio 2012 e n. 347 del 30 gennaio 2012;
- 2) dichiara l'improponibilità delle domande avanzate dalle parti;
- 3) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] delle spese del presente procedimento, che liquida in [REDACTED] complessivi [REDACTED] euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio all'udienza del 7 novembre è a carico della [REDACTED]

Così deciso in Reggio Emilia, il giorno 24 marzo 2016.

Il Giudice

Dott. R. Savastano



